

Allegato alla Convenzione Quadro per la gestione dei fondi di garanzia e la concessione di garanzie – Testo di FIDEIUSSIONE

Torino, [redacted]

Spettabile

«Banca»

«Indirizzo_banca_convenzionata_dom»

«CAP_banca_convenzionata_dom»

«Località_banca_convenzionata_dom»

Area: Agevolazioni e Strumenti Finanziari

RACCOMANDATA A/R (o PEC)

Oggetto: FIDEIUSSIONE

Misura: [redacted]

Numero domanda: [redacted]

Beneficiario: *RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE E CODICE FISCALE O PARTITA IVA* [redacted]

Premesso:

- a) che ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 17/2007 ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto una "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
- b) che Finpiemonte, in virtù della predetta Convenzione Quadro e degli specifici contratti di affidamento stipulati con le singole Direzioni Regionali, è assegnataria di Fondi di Garanzia disposti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti Pubblici, per la concessione, a favore dei beneficiari piemontesi e delle banche convenzionate, di specifiche garanzie a sostegno dell'economia regionale, per agevolare l'accesso al credito bancario;
- c) che in data [redacted] la Giunta Regionale ha approvato, con apposita Delibera n. [redacted], il "Bando [redacted]" (*specificare anche l'eventuale DD ove necessario*);
- d) che il **Beneficiario** «Beneficiario» ha presentato a Finpiemonte domanda di accesso ai benefici del Fondo in oggetto, secondo quanto previsto dal Bando, e che Finpiemonte, con l'ausilio del Comitato Tecnico di Valutazione (ove previsto), ha approvato la richiesta dichiarandone l'ammissibilità a fruire dei benefici previsti dal Fondo;
- e) che in data [redacted], Finpiemonte S.p.A. (nel seguito **Finpiemonte**) e la «Banca» (nel seguito la **Banca**, e ove congiuntamente le **Parti**) hanno stipulato una Convenzione Quadro volta a disciplinare la gestione dei fondi di garanzia e la concessione di garanzie fideiussorie da parte di Finpiemonte a valere su finanziamenti (o co-finanziamenti agevolati) erogati dalla Banca ai beneficiari in possesso dei requisiti e che attuino le iniziative previste da specifici Bandi e Misure

di riferimento affidate dalla Regione (e/o da altri Enti Pubblici) a Finpiemonte e cui la Banca abbia aderito (nel seguito la **Convenzione**);

- f) che in data [REDACTED], la Banca ha deliberato al Beneficiario un finanziamento (nel seguito il **Finanziamento**) per un importo pari a € [REDACTED], con scadenza [REDACTED], assistito dalla garanzia fideiussoria di Finpiemonte, pari al [REDACTED]% del Finanziamento, volta a garantire il pagamento da parte del Beneficiario dell'importo dovuto in relazione al Finanziamento stesso a solo titolo di capitale, esclusi interessi e oneri accessori, ed in ogni caso nei limiti previsti nel Bando di cui al precedente punto d) e nella Convenzione;
- g) che in data [REDACTED] Finpiemonte ha deliberato la concessione della garanzia in oggetto a favore del Beneficiario pari al [REDACTED]% del predetto Finanziamento e così per l'importo in sola linea capitale di € [REDACTED];

Tutto ciò premesso

Finpiemonte, in persona del Direttore Generale dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, nata a Torino il 25 maggio 1965, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse del Beneficiario ed a favore della Banca, a garanzia della restituzione della somma capitale dovuta dal Beneficiario in relazione al Finanziamento di cui in premessa, nel limite del [REDACTED]% dell'importo del Finanziamento e in ogni caso per un importo non superiore a € [REDACTED].

La presente fideiussione è prestata e regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - La fideiussione garantisce il [REDACTED]% del Finanziamento in linea capitale erogato dalla Banca in favore del Beneficiario, ed in ogni caso nel limite massimo di € [REDACTED]; l'importo della fideiussione è oggetto di progressiva automatica riduzione della garanzia in base al rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario.

Art. 2 - La garanzia è escutibile a prima richiesta, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, da far pervenire a Finpiemonte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, da inviarsi da parte della Banca entro 6 (sei) mesi dalla risoluzione anticipata del Finanziamento o dalla scadenza dello stesso, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione, pena la decadenza dalla garanzia stessa. Il fideiussore, nei limiti indicati, è tenuto a pagare alla Banca a semplice richiesta scritta, l'importo richiesto entro 60 giorni dalla richiesta stessa, previo il rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione.

Per la determinazione del debito garantito fanno prova, in qualsiasi sede contro il Beneficiario, i successori o aventi causa dello stesso ed il fideiussore, le risultanze delle scritture contabili della Banca.

Art. 3 - La presente fideiussione ha efficacia dalla data di erogazione del Finanziamento e durata di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza del Finanziamento stesso. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento la fideiussione si intenderà decaduta e priva di efficacia.

Art. 4 - La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare entro i limiti d'importo garantito, l'entità del credito vantato dalla Banca nei confronti del Beneficiario in ragione del Finanziamento

garantito, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 5 - E' pattuito tra le Parti che la garanzia fideiussoria mantiene la propria efficacia anche in caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte ai sensi del Bando.

Art. 6 - Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa del Beneficiario.

Art. 7 - Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo delle somme comunque erogate.

Art. 8 - Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto di costituzione del rapporto e fatto conoscere per iscritto.

Art. 9 - Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione ai revisori contabili.

Art. 10 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Gramaglia

La Direttrice Generale
Mariateresa Buttigliengo